

undefined

Sì alle prestazioni gratuite del notaio rese agli amici senza accordi scritti

Professione

La Cgt Marche giustifica cinque clienti senza fattura sui 605 complessivi annui

Spazio per servizi pattuiti a voce senza compenso: non sono redditi non dichiarati

Fabrizio Dominici
Giorgio Gavelli

Le prestazioni non fatturate da un professionista nei confronti di amici e parenti sono giustificabili, purché contenute in limiti ritenuti fisiologici, e la contestazione circa l'assenza del chilometraggio sulla scheda carburante del professionista è illegittima perché il precetto è

rivolto in via esclusiva ai mezzi di trasporto utilizzati «nell'esercizio dell'impresa». È questo il contenuto della sentenza n. 195/01/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche (presidente D'Aprile, relatore Cirillo), che ha accolto l'appello di un notaio.

Secondo il collegio non è ascrivibile al notaio alcun obbligo di fatturazione in relazione alle prestazioni effettuate per le quali non ha percepito alcun compenso. Secondo il collegio marchigiano, infatti, è lecito offrire servizi professionali gratuiti ad amici e parenti (nel caso di specie 5 clienti su 605 complessivi nell'anno), senza che da ciò possa desumersi l'esistenza di redditi non dichiarati (Cassazione 21972/2015).

La gratuità delle prestazioni è legittimata dalla possibilità di concludere accordi, anche verbali, che escludano il diritto del professionista alla percezione del compenso. Tale possibilità ben può essere de-

sunta per *facta concludentia*, oppure con la proposta del professionista in relazione alla quale il cliente presta acquiescenza. Se è vero, infatti, che l'onerosità costituisce un elemento normale del contratto d'opera, è altrettanto vero che tale requisito non è essenziale ai fini della sua validità (Cassazione 16966/2005), per cui non è irragionevole ipotizzare la gratuità di talune prestazioni, circostanza «consentita al professionista per i motivi più vari e che possono consistere nell'affetto o nella benevolentia, o in considerazioni di ordine sociale o di convenienza, anche con riguardo ad un personale ed indiretto vantaggio».

D'altronde, la circostanza che non sia irragionevole che un professionista effettui prestazioni a titolo gratuito, è stata espressamente riconosciuta dalla stessa amministrazione finanziaria nella circolare del 28 settembre 2001 n. 84/E, che ha affermato, con riguardo alle atti-

vià professionali di studi legali e notarili, che «la gratuità delle prestazioni può essere considerata verosimile nei confronti di parenti o di colleghi-amici».

Resta da indagare la quantità delle prestazioni effettuate a titolo gratuito, in relazione al totale delle prestazioni effettuate e al reddito dichiarato dal professionista. Come affermato dalla Ctp di Cosenza nella sentenza n. 365/04/2013, «la presunzione secondo cui i professionisti non sono soliti prestare la propria opera a titolo gratuito, è compatibile con la possibilità che un numero esiguo di pratiche vengano trattate gratuitamente».

Sul come difendersi da tali tipi di contestazioni soccorre la Cassazione che, con la sentenza n. 1915/2008, ha suggerito di predisporre lettere di incarico professionali dalle quali si evinca chiaramente la gratuità della prestazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA